

# Scadenza DURC prorogata al 15 giugno



*L'Inps informa che tutti i Durc che scadono prima del 15 aprile 2020 conserveranno la loro validità fino al 15 giugno 2020.*

A seguito dell'emergenza Coronavirus, l'Inps informa (circolare n. 1374 del 25 marzo) che l'art. 103 del dl n. 18/2020 (#CuraItalia), comma 2, prevede che:

*tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.*

Pertanto, i **documenti attestanti la regolarità contributiva (Durc On Line)**, che riportano nel campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, **conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020** (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).

## Proroga della scadenza dei Durc

L'Inps informa che:

*tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un Durc On Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione dell'esito, devono ritenere valido il medesimo documento fino al 15 giugno 2020 nell'ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del Durc*

*senza procedere ad una nuova interrogazione.*

*Qualora il predetto documento non sia nella materiale disponibilità dell'interessato o dei richiedenti ai quali sia stata a suo tempo notificata la formazione dell'esito positivo di regolarità ovvero si tratti di stazioni appaltanti /amministrazioni procedenti o di altri interessati che in precedenza non ne avevano fatto richiesta.*

## **Durc, cos'è**

Il Durc è il **Documento che attesta la regolarità contributiva**, ossia l'assolvimento da parte di un'impresa degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di Inps, Inail e Cassa edile.

Pertanto il Durc non viene rilasciato:

- a chi non è in regola;
- a chi non paga;
- a chi paga in ritardo i contributi ai lavoratori.

Ricordiamo che senza Durc non è possibile partecipare:

- agli appalti e subappalti per lavori pubblici;
- lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla Dia/SCIA;
- alle attestazioni Soa, le certificazioni necessarie per partecipare alle gare.

**FONTE:** *"BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it"*